

Il tutor e il referente aziendale

Tra i principi per la definizione della disciplina generale del contratto di apprendistato da parte della contrattazione collettiva, il Testo Unico sull'Apprendistato inserisce l'obbligo della presenza di un tutore o referente aziendale.

La figura del "**tutore aziendale per l'apprendistato**" è stata regolata per la prima volta dal DM 28/2/2000 che ne definiva compiti, requisiti, numero massimo di apprendisti da seguire, nonché le competenze da acquisire/sviluppare anche mediante la programmazione di specifici interventi formativi a cura delle regioni, di concerto con le parti sociali.

In particolare il decreto prescriveva i seguenti requisiti per i lavoratori che svolgono il ruolo di tutor aziendale:

- avere almeno 3 anni di anzianità (requisito che però non si applica nel caso in cui non siano presenti in azienda lavoratori in possesso di tale caratteristica);
- possedere un livello di inquadramento pari o superiore a quello che avrà l'apprendista alla fine dell'apprendistato;
- svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista.

Nelle **aziende con meno di 15 dipendenti**, questo ruolo poteva essere ricoperto dal datore di lavoro stesso, da un socio o da un familiare coadiuvante. Ciascun tutore poteva affiancare non più di 5 apprendisti, ferme restando, per le imprese artigiane, le limitazioni numeriche poste dalla legge-quadro di settore.

I compiti del tutore aziendale:

- affiancare l'apprendista durante il periodo di apprendistato;
- trasmettere le competenze necessarie all'esercizio delle attività lavorative;
- favorire l'integrazione tra le iniziative di formazione esterna all'azienda e la formazione sul luogo di lavoro;
- collaborare con la struttura di formazione esterna all'azienda allo scopo di valorizzare il percorso di apprendimento in alternanza;
- esprimere le proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall'apprendista ai fini dell'attestazione da parte del datore di lavoro.

Le precedenti regolamentazioni regionali adottate prima del testo unico per l'apprendistato, hanno pressoché tutte mantenuto un riferimento forte al decreto ministeriale citato; al più sono state riviste le ore di formazione obbligatoria previste per l'esercizio della funzione di tutor, portandole da 8 a 12 o 16, a seconda della Regione.

Il Testo unico (e successivamente il Dlgs. n. 81/2015 artt. 41-47) **ha aggiunto alla figura del tutor aziendale quella del referente aziendale** senza che sussistano più i vincoli definiti dal precedente D.M. 28/2/2000 ma assegnando alla contrattazione collettiva la possibilità di reintrodurre eventuali vincoli, magari recuperandoli in parte da quelli precedenti.